

STATUTO

AMA - AQUILONE COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASTEL DI LAMA AP CONTRADA
COLLECCHIO 19

Numero REA: AP - 122252

Codice fiscale: 01237130446

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-05-2021 - Statuto completo	2
--	---

**Allegato "D" all'atto n. 11086 di raccolta
STATUTO DELLA SOCIETA'**

"AMA - AQUILONE Cooperativa sociale"

TITOLO I - DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Art.1 – E' costituita una società cooperativa sociale con la denominazione "AMA - AQUILONE Cooperativa sociale".

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni.

Alla cooperativa si applicano in particolare le disposizioni di cui alla legge 3 aprile 2001 n. 142 di riforma del socio lavoratore e successive modifiche ed integrazioni.

L'organo amministrativo curerà l'iscrizione della Cooperativa alle Associazioni di categoria e di tutela del movimento cooperativo ed ai suoi organismi regionali, e, ove ne ricorrano i presupposti di legge, cura l'iscrizione nell'apposito Albo delle società cooperative a mutualità prevalente.

Ai sensi dell'art. 111 **septies** delle disposizioni di attuazione del codice civile le cooperative sociali che rispettino le norme di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381, sono considerate, indipendentemente dai requisiti di cui all'art. 2513 del codice civile, cooperative a mutualità prevalente.

Se, durante la vita della cooperativa il numero di soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie. In alternativa, la cooperativa, qualora i soci **cooperatori** rimanenti siano almeno tre e siano tutti persone fisiche, può evitare lo scioglimento di cui al comma precedente, deliberando, prima del predetto termine, l'adozione delle norme della società a responsabilità limitata, mediante approvazione di un nuovo statuto. I soci astenuti o dissenzienti, che non concorrono a tale deliberazione, hanno diritto di recesso.

Art.2 – La società ha sede nel Comune di Castel di Lama (AP), all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter **disp.att.** c.c..

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

Spetta invece all'assemblea straordinaria dei soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Art.3 – La società ha la durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2055 (duemilacinquantacinque), e potrà essere prorogata a norma di legge, salvo il diritto di recesso ai soci dissenzienti.

TITOLO II - SCOPI – OGGETTO

ART. 4 - La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata, ed ha per scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.

Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche. Secondo quanto indicato nel 6° principio dell'Alleanza Cooperativa Internazionale la Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della

collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con le altre cooperative, su scala locale, nazionale ed internazionale.

L'attività della società cooperativa è svolta senza alcuna finalità speculativa ma seguendo i principi della mutualità e nel rispetto di fatto della prevalenza dello scopo mutualistico di cui agli articoli 2512 e seguenti del Codice Civile, avvalendosi prevalentemente dell'attività lavorativa dei soci ed in riferimento ai loro requisiti ed interessi.

ART.5 - La cooperativa sociale opera senza finalità **lucrative** e persegue l'interesse generale della comunità attraverso lo svolgimento coordinato di attività di cui al punto **"a)"** e al punto **"b)"** dell'articolo 1 della Legge 381/91, attraverso :

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante

a) servizi socio sanitari ed educativi orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni di persone tossicodipendenti.

In relazione a ciò la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi:

- Comunità terapeutiche per il recupero ed il reinserimento dei tossicodipendenti;
 - Centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione;
 - Servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza;
 - Attività di prevenzione;
 - Attività di formazione, consulenza e orientamento;
 - SERVIZI DI BASE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO: - informazione e auto orientamento; - consulenza **orientativa**; - incontro domanda /offerta;
 - SERVIZI SPECIALISTICI PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO: - inserimento lavorativo disabili; - servizio **orientativo** sul diritto-dovere all'istruzione e formazione;
 - servizi al lavoro per immigrati; - sostegno alla creazione di impresa; - tirocinio;
 - Organizzazione di seminari e convegni;
 - Attività di sensibilizzazione ed animazione della Comunità locale entro cui opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;
 - Attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;
 - Progetti e interventi di cooperazione tecnica/culturale e di solidarietà internazionale per le categorie più svantaggiate, minori a rischio in particolare, con l'obiettivo di diminuire il divario esistente tra i paesi ricchi del nord del mondo ed i paesi **impovertiti** dell'**emisfero** sud;
 - Realizzare e gestire impianti sportivi;
 - promuovere, favorire e svolgere attività sportive, come organizzazione di gare e tornei, attività di formazione, preparazione e gestione di squadre ed attività simili.
- Al fine di favorire la terapia **riabilitativa** e le attività ergo **terapiche** la cooperativa potrà svolgere le seguenti attività connesse ed affini allo scopo sociale:
- attività agricole: coltivazioni biologiche e non di **cereali**, semi e frutti **oleosi**, **barbabietola** da zucchero, tabacco, altri seminativi, ortaggi, coltivazioni **floricole** e di piante ornamentali, orto-colture specializzate **vivaistiche** e **sementiere**; colture **viticole**, **olivicole**, **agrumicole** e **frutticole**;
 - allevamenti vari: bovini, ovini, **caprini**, equini, suini, **conigli**, **pollame** ed altri volatili;
 - attività di raccolta, lavorazione, conservazione di prodotti agricoli e altre attività di servizi connessi all'agricoltura, all'allevamento del bestiame, alla **silvicoltura** e all'utilizzazione di aree forestali (**forestazione** e **rimboschimento**);
 - attività di laboratorio lavorativo di qualunque natura, a solo scopo **riabilitativo** e

terapeutico;

- attività turistiche: servizi alberghieri e di ristorazione, gestione di pubblici esercizi, villaggi turistici, camping, centri **agrituristici** e quant'altro connesso con l'industria del turismo con particolare riguardo alle fasce di turismo sociale, sostenibile e solidale, al fine di favorire le inter-relazioni sociali e culturali, l'amicizia e la solidarietà, l'interscambio culturale, lo sviluppo e la salvaguardia delle culture e tradizioni locali.

- Commercio all'ingrosso, al dettaglio ed E-Commerce di prodotti alimentari e bevande.

b) la promozione umana e l'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di **attività** e di servizi finalizzati all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi della lett. b) art. 1 e art. 4 della legge 381/91. (si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex **degenti** di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento **psichiatrico**, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in **età** lavorativa in situazioni di **difficoltà** familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663. si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del presidente del consiglio dei ministri, su proposta del ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro della **sanità**, con il ministro dell'interno e con il ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative istituita dall'articolo 18 del citato decreto legislativo del capo provvisorio dello stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.)

Le attività di tipo a) e di tipo b) potranno essere svolgere contemporaneamente poichè saranno coordinate la finalità di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate anche attraverso la prestazione anche da loro direttamente effettuata di servizi socio - sanitari ed educativi, così come meglio previsti sopra.

Pertanto la cooperativa curerà il collegamento funzionale tra i soggetti prestatori d'opera, inserendo appunto nel mondo lavorativo persone svantaggiate per svolgere attività nell'ambito socio sanitario ed educativo e curerà altresì che l'organizzazione amministrativa della medesima cooperativa sia tale da consentire la netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa vigente, il tutto così come previsto dalla **Circ Min. Lav** n. 153/96 e dalla **Circ. INPS** 89/99 e s.m.i..

La cooperativa potrà, quindi, attuare lo scopo favorendo l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate o in cerca di occupazione aderenti alla cooperativa, mediante l'esercizio di attività pertinenti al suo oggetto sociale anche attraverso idonea formazione e preparazione da svolgersi all' interno della cooperativa;

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopraelencati, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria - come attività comunque non prevalente e per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgimento di attività che la legge riserva a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi od elenchi - necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi. La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale.

E' pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico, sotto ogni forma.

La Cooperativa può, inoltre, costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennali finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge **31.01.1992** n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

La società potrà effettuare l'emissione di strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire solo a investitori qualificati ovvero ai soci, con privilegio nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale nel rispetto dell'articolo 2514 del Codice Civile.

E' vietata la remunerazione degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci in misura superiore a quella prevista dall'art. 2514 lett. b) del c.c.

TITOLO III - SOCI

Art.6 – Il numero dei soci è illimitato: non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età aventi la capacità di agire, che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che condividano gli scopi della cooperativa al fine di contribuire a migliorarne lo sviluppo.

Possono essere soci anche le cooperative, consorzi di cooperative, enti comunque costituiti che **esercitano** imprese identiche o affini a quella esercitata dalla cooperativa.

Possono, inoltre, essere ammessi soci finanziatori regolati dalle disposizioni dei successivi artt. 18-bis e seguenti.

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci **cooperatori** anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa.

Possono essere soci persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- a) soci prestatori, che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità;
- b) soci fruitori, che usufruiscono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi **prestati** dalla Cooperativa;
- c) soci volontari, che prestano la loro attività gratuitamente;
- d) soci **sovventori**, che partecipano a programmi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale oppure a programmi pluriennali per lo sviluppo o l'ammodernamento aziendale.

Possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Ai sensi dell'articolo 2527 secondo comma del Codice Civile, non può comunque diventare socio della cooperativa chi esercita in proprio attività identiche o affini a quelle della cooperativa stessa.

Art.7 – Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo, specificando:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio e residenza, cittadinanza;
- b) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro e degli interessi, in modo da poter accertare la sussistenza dei requisiti per lo svolgimento dell'attività costituente l'oggetto sociale;

c) il numero di azioni che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque mai essere inferiore né superare il limite massimo fissato dalla legge; l'impegno a versare l'eventuale sovrapprezzo stabilito dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di Amministrazione;

d) la dichiarazione di impegnarsi a versare la tassa di ammissione determinata annualmente dal Consiglio di Amministrazione;

e) la dichiarazione di attenersi incondizionatamente al presente statuto, ai regolamenti e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

La domanda di ammissione da parte di un ente o persona giuridica dovrà altresì contenere:

a) l'indicazione della denominazione, sede, attività, codice fiscale;

b) copia della delibera di autorizzazione, con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'ente o la persona giuridica;

c) copia dell'atto costitutivo e dello statuto.

Il Consiglio di Amministrazione accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 6 (sei) e la inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera sulla domanda.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'art. 20 (venti).

Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la deliberazione diventerà inefficace. La domanda potrà essere rinnovata purché accompagnata dal contemporaneo versamento di quanto previsto nel comma a) dell'art. 20 (venti).

In tal caso l'ammissione può essere nuovamente deliberata con effetto dalla annotazione nel libro soci.

Sull'accoglimento o sul rigetto della domanda decide l'organo amministrativo con deliberazione motivata, salvo il ricorso, in caso di rigetto, all'assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 2528 del Codice Civile.

La qualità di socio si acquista con la sottoscrizione e con il pagamento delle azioni, che comportano l'accettazione incondizionata dello statuto.

La Cooperativa potrà istituire categorie speciali di soci **cooperatori** ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci **cooperatori**.

E' consentita l'ammissione di soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali in speciali categorie di soci in ragione dell'interesse alla loro formazione, ovvero in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa.

L'appartenenza a tali categorie speciali non può protrarsi oltre il quinquennio; decorso tale termine il socio acquisisce automaticamente i diritti spettanti agli altri soci **cooperatori**.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre quelle appresso individuate:

a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;

b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;

c) il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione (o inserimento) fissato al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria

speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci **cooperatori**.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio **cooperatore** deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo si applicano le disposizioni dei soci **cooperatori**. Ai soci **cooperatori** speciali può essere erogato il ristorno anche in modo inferiore rispetto ai soci **cooperatori** ordinari, anche in relazione ai costi della formazione finalizzata all'inserimento nell'impresa cooperativa; ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei **ristorni** nelle forme di aumento del capitale sociale.

Art.8 – Il socio ammesso deve versare, con le modalità stabilite dall'organo amministrativo, l'importo delle azioni sottoscritte ed, eventualmente, della tassa di ammissione con modalità e nei termini previsti dal successivo art.20.

I soci sono obbligati all'osservanza dello statuto, dei Regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Il nuovo ammesso sarà tenuto eventualmente versare, oltre l'importo delle azioni sottoscritte, una somma a titolo di sovrapprezzo determinato per ciascun esercizio dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Art.9 – E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed **esplichino** un'attività concorrente, **nonché**, senza espresso assenso del Consiglio di Amministrazione, di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della cooperativa.

TITOLO IV° - RECESSO - ESCLUSIONE

Art.10 – La qualità di socio si perde:

- 1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- 2) per recesso, esclusione, fallimento, per scioglimento o liquidazione se il socio è diverso dalla persona fisica.

Art.11 – Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
 - b) che non si trovi in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
 - c) quando la società deliberi la proroga della durata ed il socio risulti dissenziente.
- Spetta all'organo amministrativo accertare le motivazioni della domanda di recesso e di provvedere nei modi e nei tempi di cui all'articolo 2532 C.C..

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 40 e seguenti.

Art. 12 - Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio **cooperatore** e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso

dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art.13 – L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadono nell'ipotesi di cui al successivo punto e);
- b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti sottoscritti ad altro titolo verso la società;
- c) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione (compresa l'ipotesi di interdizione o inabilitazione), ovvero che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 6 (sei) e dall'art.9 (nove) del presente statuto;
- d) che svolga o **tenti** di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- e) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dall'art.1455 C.C.;
- f) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati la cui gravità renda **improseguibile** il rapporto sociale;
- g) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla Cooperativa o **fomenti** in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli;
- h) che sia dichiarato fallito o sottoposto a liquidazione coatta amministrativa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 39 e seguenti, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.

Il socio moroso, ai sensi dell'articolo 2531 del Codice Civile, deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola con i versamenti. Trascorsi 2 (due) mesi dall'invito senza che il socio abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione lo stesso sarà escluso dalla società.

In ogni caso, i ritardati pagamenti sono gravati di interessi nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea ordinaria attraverso apposito regolamento.

Art.14 – Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbano essere comunicate ai soci che ne sono oggetto mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art.15 – I soci receduti, **decaduti** o esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso delle azioni da essi effettivamente sottoscritte e liberate, eventualmente **rivalutate**, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 **quinquies** terzo comma del codice civile.

Il rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, avverrà entro i sei mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio.

Art.16 – Gli eredi del socio defunto hanno diritto al rimborso delle azioni secondo le disposizioni di legge e del presente statuto

In caso di morte del socio, il rimborso agli eredi delle azioni da lui effettivamente versata avverrà nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo entro i sei mesi successivi all'approvazione del bilancio nell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

Ai sensi dell'articolo 2534, secondo comma, del codice civile, in caso di morte del socio gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'organo amministrativo che ne accerta i requisiti; in mancanza si provvede alla liquidazione delle azioni

Art.17 – I soci receduti o esclusi, e gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere per iscritto il rimborso delle azioni loro spettante entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione delle azioni, atto notorio dal quale risulti che sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

Le azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso, nel termine suddetto, saranno devolute con deliberazione del Consiglio di Amministrazione a riserva straordinaria.

TITOLO V° - TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOCI

Art.18 – Il trattamento economico corrisposto ai soci che **collaborino** o prestino la propria professionalità attinente alla natura dell'impresa esercitata dalla cooperativa, deve essere commisurato alla qualità e quantità del lavoro effettivamente svolto, come previsto da regolamenti e tariffari interni compatibili con la natura associativa del rapporto socio-cooperativa e pertanto con le esigenze sociali.

TITOLO V-BIS - SOCI FINANZIATORI ED ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

Art. 18-bis - Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 cod. civ. Rientrano in tale categoria anche i soci **sovventori** disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, **nonché** le azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa. A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei **sovventori**, di cui al successivo art. 19, lett. b), del presente Statuto.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di € 500 (cinque cento) ciascuna.

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di amministrazione.

Salvo contraria disposizione adottata dall'Assemblea straordinaria in sede di emissione le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di amministrazione.

Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di

amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

La società ha facoltà di non emettere i titoli azionari ai sensi dell'art. 2346, comma 1.

Art. 18-ter - L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dall'art. 2524 cod. civ. e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'art. 2514 c.c., che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori. Il diritto di opzione non spetta ai soci **cooperatori** qualora le azioni siano riservate alla sottoscrizione degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'art. 111-**octies** delle disposizioni di attuazione del cod. civ.

Con la stessa deliberazione potranno essere altresì stabiliti il prezzo di emissione delle azioni e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente Statuto.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte.

Al socio **sovventore** è attribuito un solo voto qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione sociale.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci **sovventori** non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 59/1992.

L'esercizio del diritto di voto è regolato dall'art. 2370 c.c.

Ai soci **cooperatori** non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno **ricondotti** automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale.

L'Assemblea speciale è convocata dal Consiglio di amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria.

Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, cod. civ., in quanto compatibili con le disposizioni di cui agli artt. 26 ss. del presente Statuto.

Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente **nonché** di un liquidatore in caso di scioglimento della Cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori.

La deliberazione dell'Assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci, **purché** non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.

Art. 18-quater - Ai soci finanziatori spetta una remunerazione complessivamente non inferiore al tasso di inflazione previsto dall'art. 7 della legge 59/1992, incrementato di 1,5 punti percentuali. Detta remunerazione sarà obbligatoriamente attribuita in presenza di utili e, in caso di insufficienza dell'utile di esercizio, essa sarà recuperata negli esercizi successivi fino al settimo compreso. Nel caso in cui l'Assemblea decida di **remunerare** le azioni dei soci **cooperatori** in misura superiore all'indice Istat incrementato di 1,5 punti percentuali, tale remunerazione spetterà anche alle azioni dei soci finanziatori senza ulteriori maggiorazioni.

A favore dei soci **sovventori** e delle azioni di partecipazione cooperativa il privilegio opera comunque in misura non superiore a due punti percentuali rispetto alla remunerazione delle azioni dei soci **cooperatori** stabilita dall'Assemblea ordinaria dei soci.

La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci **cooperatori**, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'art. 2514 cod. civ.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci **cooperatori**. In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci **cooperatori**, per il loro intero valore.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti, cod. civ., per un importo corrispondente al valore nominale eventualmente rivalutato.

Gli amministratori sono autorizzati ad acquistare o rimborsare azioni dei soci finanziatori, ai sensi dell'art. 2529 e nei limiti ivi previsti. L'acquisto potrà avvenire per un corrispettivo non superiore al valore nominale delle azioni, comprensivo delle eventuali **rivalutazioni** effettuate a favore delle stesse.

TITOLO VI° - PATRIMONIO SOCIALE

Art. 19 – Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è rappresentato da azioni del valore nominale minimo di Euro 25 (venticinque) e massimo di Euro 500 (cinquecento) sottoscritte dai soci **cooperatori**;

a.1) dalle azioni sottoscritte dai soci **sovventori**, ex art. 4 L. 52/92;

a.2) dalle azioni di partecipazione cooperativa;

b) dalla riserva legale, formata con le quote degli avanzi di gestione;

c) da eventuali riserve straordinarie, formate dalle tasse di ammissione ed anche con le somme non rimborsate ai soci **cooperatori** e volontari receduti, deceduti ed esclusi, ed agli eredi dei soci **cooperatori** e volontari defunti o di persone giuridiche

sciolte;

d) dalla riserva indivisibile di cui all'art. 12 Legge 904/87;

e) dall'eventuale fondo di riserva per sovrapprezzo azioni;

f) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;

g) da qualunque liberalità, mobiliare o immobiliare, che pervenisse alla Cooperativa, per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali. Per le liberalità in conformità al regime fiscale introdotto con la Legge 381/91 e successive modifiche, la Cooperativa potrà costituire anche un fondo patrimoniale finalizzato alla gestione di appositi servizi per il conseguimento degli scopi sociali.

Sono ammessi conferimenti, oltre che in denaro, di beni in natura e di crediti, ai sensi degli articoli 2342-2343 C.C., da parte dei soci sia **cooperatori** che finanziatori.

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo.

La società può anche deliberare aumenti o riduzioni di capitale nelle forme e con le modalità previste dalla normativa sulle società per azioni.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci **cooperatori** e volontari nei limiti delle azioni sottoscritte ed eventualmente assegnate.

I conferimenti dei soci **sovventori** sono specificamente imputati al Fondo per lo sviluppo tecnologico e per potenziamento aziendale.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite fra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.

Art.20 – I soci sono obbligati al versamento del capitale sottoscritto, dell'eventuale tassa di ammissione e dell'eventuale sovrapprezzo, con le modalità ed i termini fissati dall'organo amministrativo.

Art.21 – Le partecipazioni dei soci **cooperatori** sono rappresentate da azioni ordinarie nominative, ciascuna di valore nominale pari ad euro 25,00 (venticinque virgola zero **zero**).

Le azioni dei soci **cooperatori** non sono rappresentate da titoli azionari; la società non dovrà quindi emettere i relativi titoli in espressa deroga all'art. 2346 comma 1, del codice civile.

Gli amministratori rilasciano a ciascun socio **cooperatore** apposito certificato, attestante il numero delle azioni dallo stesso sottoscritte.

Le azioni dei soci **cooperatori** non possono essere cedute con effetto verso la Cooperativa, se la cessione non è autorizzata dall'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al tribunale.

In alternativa alla autorizzazione, gli amministratori possono comunicare al socio l'intenzione di fare acquistare le azioni di cui si propone la cessione, alle medesime condizioni proposte dal socio, da parte della cooperativa o di un terzo che abbia i requisiti per divenire socio. Tale comunicazione ha effetto vincolante per il socio

che ha proposto la cessione, ferma la sua facoltà di recedere entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.

Gli amministratori, ai sensi dell'art. 2529 c.c., possono acquistare o rimborsare azioni dei soci **cooperatori** se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto. L'acquisto o il rimborso può essere solo fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della partecipazione si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota o per il rimborso delle azioni.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO VII - ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO – RIPARTO RESIDUO ATTIVO

Art.22 – L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio, previo un esatto inventario, da effettuarsi entrambi con criteri di oculata prudenza, e alla predisposizione, nel caso di obbligo di Legge, della relazione degli amministratori di cui al primo comma dell'articolo 2428 del Codice Civile, indicando specificatamente nella stessa i criteri seguiti per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della Società, nonché evidenziando nella nota integrativa, ai sensi dell'articolo 2545 e 2513 del codice civile, ed ove necessario anche per le cooperative sociali, le condizioni di prevalenza **mutualistica**.

Il bilancio, unitamente alla relazione dell'organo amministrativo e del Collegio dei Sindaci, se nominato, deve essere esposto nella sede sociale **affinché** i soci ne possano prendere visione.

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio può **appostare** somme al conto economico a titolo di ritorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività **mutualistica**.

Art.23 – L'Assemblea ordinaria che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali, **destinandoli**:

- a)** almeno il 30% (trenta per cento) a riserva legale indivisibile fra i soci sotto qualsiasi forma, durante la vita della società e all'atto del suo scioglimento;
- b)** al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge **31.01.92** n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c)** l'eventuale rimanenza potrà essere destinata a riserve straordinarie **irripartibili**, e dovrà essere destinata a fini mutualistici dall'assemblea, oppure dal Consiglio di Amministrazione quando ne sia da questa delegato.
- d)** ad eventuale rivalutazione del capitale sociale nei limiti e con le modalità previste dall'art.7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali modificazioni ed integrazioni, che sarà attribuita tenendo conto di quanto previsto dal precedente art. 18-quater;
- e)** ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative sociali ovvero per le cooperative a mutualità prevalente e tenendo conto di quanto previsto dal precedente art. 18-quater.

Fatti salvi gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni dei soci finanziatori ai sensi del precedente art. 18-quater, l'assemblea può deliberare che la quasi totalità degli

avanzi netti di gestione venga devoluta ai fondi di riserva. Tutte le riserve non sono ripartibili fra i soci durante l'esistenza in vita della società.

L'assemblea, qualora lo consentano le risultanze dell'attività **mutualistica**, in sede di approvazione del bilancio e su proposta del Consiglio di Amministrazione, può deliberare, nei limiti di cui all'art.3 comma secondo, lettera b) della Legge 142/2001, secondo le modalità ivi contemplate, la ripartizione di **ristorni** ai soci **cooperatori**, in proporzione alla quantità ed alla qualità degli scambi mutualistici effettivamente realizzati.

I criteri di ripartizione dei **ristorni** sono determinati nel regolamento mutualistico, da approvarsi dall'Assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2521, ultimo comma, del codice civile, predisposto dal Consiglio di Amministrazione sulla base dei seguenti criteri:

- a) ore lavorate nel corso dell'anno;
- b) tempo di permanenza nella cooperativa;
- c) tipo di prestazione eseguita.

Nella ripartizione dei **ristorni** non devono essere osservati i limiti previsti dall'art. 2514 c.c.

La distribuzione dei **ristorni**, nei limiti e sulla base dei criteri stabiliti dal presente statuto e dal regolamento mutualistico, è rimessa alla discrezionalità dell'assemblea, che delibera anche tenendo conto delle esigenze finanziarie e di efficienza della gestione sociale; il socio **cooperatore** non ha quindi un diritto soggettivo al ristorno, e diviene creditore della società solo a seguito dell'approvazione della delibera assembleare che eventualmente deliberi la distribuzione dei **ristorni** medesimi.

Nell'ipotesi in cui, al momento della riunione dell'assemblea che delibera la ripartizione dei **ristorni**, il socio **cooperatore** abbia alienato la partecipazione sociale, ovvero il rapporto sociale sia cessato per recesso, esclusione o morte, non spetta al socio medesimo o ai suoi eredi il ristorno.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei **ristorni** a ciascun socio **cooperatore** con le seguenti modalità alternative:

- a) mediante attribuzione di una somma di denaro;
- b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote, e conseguente aumento gratuito del capitale sociale. In tal caso possono essere superati i limiti previsti dall'art. 2525 del codice civile.

TITOLO VIII ORGANI SOCIALI

Art. 25 (Organi)

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio dei sindaci, se nominato.

ASSEMBLEA

Art. 26 (Assemblea)

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura dell'Organo amministrativo, mediante lettera raccomandata A.R., telefax munito di rapporto di ricezione o lettera consegnata personalmente, posta elettronica purché vi sia la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima della riunione, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove **purché** in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in

forma totalitaria quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e ad essa partecipi la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui sopra dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.

Art. 27 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) procede alla nomina dell'Organo amministrativo, stabilendone la durata;
- 3) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale;
- 4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
- 5) approva i regolamenti interni;
- 6) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 7) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, **nonché** sugli argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.

L'assemblea straordinaria:

- 1) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 2) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo e delibera sulla emissione delle azioni dei soci finanziatori a norma del precedente art. 18-ter;
- 3) delibera sulla nomina, sostituzione e poteri dei liquidatori.

Nei casi di legge, ovvero quando l'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale dell'Assemblea deve essere redatto da un notaio.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati dalla legge.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci **sottopongono** alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)

L'assemblea ordinaria è valida qualunque sia l'oggetto da trattare, in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti e rappresentati.

L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole, sia in prima che in seconda convocazione, della maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci, salvo i casi in cui si tratti di deliberare sul cambiamento degli scopi sociali, sulla trasformazione del tipo, sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altra località del territorio dello stato. In tali ultimi casi le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole di almeno tre quinti dei voti

di tutti i soci e i dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dalla società, con le modalità ed i termini di cui al precedente articolo 11 (undici) del presente statuto.

Art. 29 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 30 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della società come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio **cooperatore** può rappresentare al massimo un altro socio.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

AMMINISTRAZIONE

Art. 32 La cooperativa può essere amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione.

Il consiglio di amministrazione è composto da tre a quindici membri eletti dall'assemblea dei soci, di cui la metà più uno in ogni caso non deve appartenere alla categoria dei soci **sovventori**.

Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili; sono dispensati dal prestare cauzioni.

Gli amministratori hanno diritto a compenso, ad essi spetta altresì il rimborso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni.

L'assemblea dei soci, sentito il Collegio Sindacale, può assegnare agli amministratori un compenso in misura fissa, nonché determinare, eventualmente, un'indennità per la cessazione della carica e deliberare le modalità di accantonamento per il relativo fondo di quiescenza.

Spetta al consiglio, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato, determinare la ripartizione di tale somma, tenendo conto di particolari compiti e mansioni attribuiti ad alcuni degli amministratori.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati il loro compenso è stabilito dal Consiglio di amministrazione al momento della nomina.

Gli amministratori sono sempre revocabili, da parte dell'assemblea, previa approvazione di una mozione di sfiducia motivata. In deroga a quanto stabilito dall'art. 2383, terzo comma, c.c. all'amministratore revocato non compete alcun diritto al risarcimento del danno.

Nella prima riunione il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri un

presidente e un vice presidente se questi non sono nominati dall'assemblea; può nominare un segretario anche al di fuori del consiglio.

ART. 33 - Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte che egli lo ritenga utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo avvisi personali da spedirsi o recapitarsi non meno di quattro giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, in modo che consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Le votazioni sono palesi.

A parità di voti dopo un supplemento di discussioni si procede ad una nuova votazione. Nel caso permanga la parità prevale la parte a cui **afferisce** il voto del presidente.

Le copie e gli estratti dei verbali fanno piena prova se firmati dal presidente e dal segretario.

L'amministratore che venga a trovarsi in una situazione di conflitto è tenuto ad assentarsi dal consiglio al momento della deliberazione.

Le decisioni del Consiglio possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto; in tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Le decisioni assunte in forma di deliberazione assembleare sono prese a maggioranza assoluta dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 34 - Se nel corso dell'esercizio sociale vengono a mancare uno o più amministratori, quelli rimasti in carica provvedono alla sostituzione con deliberazione; gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea **perché** provveda alla sostituzione dei mancanti. La scadenza della carica degli amministratori così nominati è quella degli amministratori sostituiti.

ART. 35 - L'organo di amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società senza eccezioni di sorta ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale.

All'organo di amministrazione spetta anche il potere di deliberare in merito alla eventuale adesione della cooperativa ad un consorzio di cooperative.

ART. 36 - Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni al presidente e ad altri suoi membri o a terzi, determinandone i poteri, le mansioni ed i compensi, nel rispetto dell'art. 2381 del C.C.

L'organo amministrativo può nominare direttori generali, amministrativi e tecnici, nonché procuratori per singoli affari o per categorie di affari, determinandone poteri e compensi.

Nel caso in cui la cooperativa aderisca ad un consorzio di cooperative il consiglio di amministrazione sceglierà tra i suoi membri uno o più delegati a partecipare alle assemblee del consorzio stesso, attribuendo loro tutti i poteri e facoltà all'uopo necessari.

Per partecipare ad una determinata assemblea del consorzio il consiglio potrà anche conferire procura ad uno o più soci non amministratori, determinandone i poteri e le facoltà.

IL PRESIDENTE

ART. 37 - La rappresentanza sociale spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione ed al vice presidente in caso di sua assenza o impedimento, ed ai consiglieri delegati, nei limiti delle deleghe.

Il presidente rappresenta la cooperativa nelle varie sedi istituzionali, si occupa delle pubbliche relazioni, segue l'amministrazione della cooperativa (personale - contabilità - amministrazione - progetti).

Il presidente può delegare a rappresentarlo nelle varie sedi istituzionali sia i soci che tecnici al di fuori del cooperativa.

Il Consiglio potrà conferire procure, sia generali che speciali, fermo restando le attribuzioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

IL PRESIDENTE ONORARIO

ART. 38 - Il Presidente onorario, nominato dal consiglio di amministrazione, "rappresenta" la cooperativa nelle varie sedi istituzionali, si occupa delle pubbliche relazioni, della promozione e della sensibilizzazione dei principi che sono alla base del movimento cooperativo.

Esso assiste alle sedute dell'Assemblea ed a quelle del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, su convocazione del Consiglio stesso.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 39 - Quando ricorrono i presupposti di cui all'articolo 2477 2° e 3° co. del c.c., i soci devono nominare un Collegio Sindacale, composto da tre sindaci effettivi e due supplenti.

L'organo di controllo dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato **ricostituito**, ed è rieleggibile.

I sindaci non hanno diritto a retribuzioni, salvo diversa deliberazione dell'assemblea. In questo caso la retribuzione deve essere fissata prima o all'atto di nomina per tutta la durata della carica. La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

La nomina del Collegio Sindacale è inoltre obbligatoria quando la società, ai sensi dell'art. 2526 c.c., **emetta** strumenti finanziari non **partecipativi**.

In ogni caso di nomina obbligatoria del Collegio Sindacale, la sua composizione deve essere effettuata in conformità di quanto previsto dall'art. 2397 e s. C.C.

ART. 40 - Il Collegio Sindacale, se nominato, deve operare nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 2403 bis del codice civile e, in particolare, deve controllare l'amministrazione della società, vigilare sull'osservanza della legge e del presente statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

I sindaci devono anche:

- a) accertare che le valutazioni del patrimonio sociale vengano fatte con l'osservanza delle norme legislative;
- b) verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente;
- c) convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte degli amministratori.

I Sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Il Collegio Sindacale può richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.

I Sindaci, infine, hanno tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge.

ART. 41 - I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione e delle assemblee. I sindaci che senza giustificato motivo non assistono alle assemblee e, durante un esercizio sociale, a due adunanze del consiglio di amministrazione, decadono dall'ufficio.

TITOLO VII - REQUISITI MUTUALISTICI

ART. 42 - E' vietata la distribuzione ai soci dei dividendi.

Le riserve sociali non sono ripartibili fra i soci né durante la vita sociale, né in occasione dello scioglimento della cooperativa.

All'atto dello scioglimento della Cooperativa le azioni dei soci **sovventori** hanno il diritto di prelazione sul rimborso del capitale per l'intero valore nominale; la riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta la riduzione del valore nominale delle azioni dei soci **sovventori**, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale delle altre quote.

Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato, deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART. 43 - In caso di scioglimento della cooperativa, l'Assemblea con la maggioranza stabilita per le assemblee straordinarie, nomina uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.

Per quanto non è regolato valgono le disposizioni legislative sulle società cooperative a responsabilità limitata rette coi principi della mutualità agli effetti tributari e delle leggi speciali applicabili in materia di cooperative sociali.

F.to: Cicchi Francesco

F.to: Flavia De Felice notaio - segue sigillo

20 di 20